

**CORTE CASSAZIONE: il medico dirigente che durante il periodo di assenza per malattia presta attività libero-professionale presso una casa di cura privata, è suscettibile di rilievo disciplinare**

**Dino Della Giustina**, *Componente Direzione nazionale Anaa Assomed*

Un medico specialista radiologo, dipendente da un'azienda sanitaria, aveva optato per la prestazione di attività professionale extramoenia e, oltre all'attività ospedaliera, esercitava attività libero professionale di radiologo per istituti privati.

A carico del predetto sanitario l'azienda sanitaria apriva un procedimento disciplinare in ragione di diverse contestazioni: l'aver effettuato nel periodo in cui era assente per malattia alcune prestazioni professionali presso i suindicati istituti privati, al termine del quale nei confronti dello stesso è stato adottato il provvedimento di recesso con preavviso per motivi disciplinari.

Quest'ultimo provvedimento è stato impugnato dal sanitario dinanzi al Tribunale, che però ha rigettato il ricorso.

Il medico ha pertanto ritenuto di proporre appello: la Corte d'Appello, appurato che l'attività svolta presso gli istituti privati nel periodo di malattia si è concretizzata in poche prestazioni di brevissima durata (quella necessaria ad eseguire gli esami e stilare il referto), attività quindi giudicata del tutto compatibile con il decorso della malattia e non incidente sulla sua durata, ha valutato come illegittimo il recesso irrogato, in mancanza di aggravamento della malattia e della insussistenza della violazione dei doveri di cura.

Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ha ricorso quindi l'azienda sanitaria, deducendo che la malattia sospende l'esigibilità della prestazione ma non il rapporto di lavoro come obbligazioni intercorrenti tra le parti, per cui il lavoratore assente per malattia è tenuto al rispetto dei doveri di correttezza e buona fede, di diligenza e fedeltà, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari. Inoltre, il lavoratore ha l'onere di offrire la propria prestazione parziale al proprio datore di lavoro, che potrebbe temporaneamente assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti alle originarie quale lavoratore idoneo. Nella specie lo stato di malattia non era assoluto ma consentiva e aveva consentito un'attività lavorativa parziale che avrebbe dovuto essere offerta alla pubblica amministrazione e non ad una casa di cura privata.

L'azienda sanitaria ha sottolineato altresì che le prestazioni rese in stato di malattia alla casa di cura privata non erano gratuite e che quindi, la condotta del lavoratore, pubblico dipendente e dirigente medico, volta ad offrire la propria prestazione lavorativa ad una struttura privata, venendo remunerato, e non all'Amministrazione, ha denotato particolare gravità tale da scuotere la fiducia del datore di lavoro.

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto di affermare il seguente principio: "Il medico dirigente in rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato non esclusivo, che durante il periodo di assenza per malattia presta attività libero-professionale presso una casa di cura privata, sia pure per un breve arco temporale e in misura limitata (poche prestazioni), senza avere offerto la prestazione

lavorativa all'Amministrazione datrice di lavoro, viene meno ai canoni della reciproca lealtà e della buona fede che nel rapporto di lavoro devono connotare le reciproche obbligazioni delle parti, anche al fine del buon andamento dell'Amministrazione. Tale condotta è di per sé suscettibile di rilievo disciplinare”.

La Corte di Cassazione, quindi, accogliendo il ricorso dell'azienda sanitaria, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello ed ha rinviato il giudizio alla Corte di Appello in diversa composizione.